

MCIII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 13 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi	47071	BERTINELLI, <i>Relatore per la maggioranza</i> 47079
Disegni di legge:		LUZZATTO 47079, 47082, 47083
(<i>Deferimento a Commissioni</i>)	47071	ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 47081
(<i>Presentazione</i>)	47072	47082
Disegno di legge (Discussione):		PAJETTA GIAN CARLO 47081, 47082
Modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, contenente provvidenze per la costruzione ed il riattamento di sili e magazzini da cereali. (2816)	47074	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) 47072
PRESIDENTE	47074	
CHIARINI, <i>Relatore</i>	47074	
GLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	47074, 47075	
ADONNINO	47074, 47075	
BIANCO	47075	
Proposte di legge:		
(<i>Annunzio</i>)	47072	
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	47071	
Proposte di legge (Svolgimento):		
PRESIDENTE	47072	
SCAGLIA	47072	
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	47073, 47074	
TOGNI	47073	
RIVERA	47073	
Proposta di legge costituzionale (Discussione):		
NASI, <i>Modificazione della XXII norma transitoria della Costituzione e proroga dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26. (2844)</i>	47076	
PRESIDENTE	47076, 47078, 47079, 47080	
MORO ALDO	47081, 47082, 47083	
	47076, 47079	

La seduta comincia alle 11,30.

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, i deputati Boidi e Delle Fave; per ufficio pubblico, il deputato Montini.
(I congedi sono concessi).

Deferimento a Commissioni di disegni e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle Commissioni permanenti sottoindicate, in sede legislativa:

alla IV Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Elevazione a lire 30.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) » (3265);

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

alla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, ratificato con legge 11 gennaio 1950, n. 22 » (3258);

MORELLI ed altri: « Estensione all'Istituto nazionale per le case ai maestri dei benefici concessi dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 » (3135).

Se non vi sono obiezioni, rimane cosistabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pierantozzi, Pietrosanti, Pacati, Ambrico, Mastino del Rio, Monterisi, Giordani, Tomba, Notarianni, Tanasco, Roselli, De Martino Alberto, Corsanego, Bima, Piasenti, Fadda, Paganelli, Germani, Casoni, Léoni, Ferrario, Gennai Tonietti Erisia, Liguori, Fina, Titomanlio Vittoria, Armosino, Ferraresi e Cappugi:

« Assistenza sanitaria agli artigiani » (3273).

Sarà stampata e distribuita. A norma dell'articolo 133 del regolamento, poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Presentazione di un disegno di legge.

MALVESTITI, *Ministro dei trasporti*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVESTITI, *Ministro dei trasporti*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Modifiche agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione

competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Scaglia, Bianchini Laura e Franceschini:

« Aumento del contributo per il finanziamento dei centri didattici ». (3225).

L'onorevole Scaglia ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

SCAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 30 novembre 1942 prevedeva l'istituzione di 10 centri didattici nazionali ed assegnava per il loro funzionamento la somma di lire 9 milioni. La legge ebbe soltanto un'esecuzione parziale per le vicende che il paese dovette attraversare a causa della guerra. Nessuno può però contestare l'opportunità di istituti del genere. Centri di studio, centri di sperimentazione didattica, specificamente orientati secondo le esigenze dei vari ordini di scuole, appaiono particolarmente utili e necessari in rapporto a tutti i problemi posti dalla riforma della scuola, la cui gestazione appare così laboriosa e così difficile proprio per la complessità degli aspetti e delle questioni che essa investe. È noto a tutti, infatti, che i problemi posti dalla riforma della scuola non sono soltanto di ordine sociale e finanziario, ma sono anche, in gran parte, di carattere didattico, ed è appunto per l'approfondimento di questi problemi — dei quali occorrerà tener conto in sede di studio e di elaborazione della legge che dovrà dare una nuova sistemazione ai nostri ordinamenti scolastici — che sembra particolarmente opportuno in questo momento incoraggiare e consentire un funzionamento più efficiente dei centri già istituiti e di quelli che sono in via di formazione.

Ora, la proposta che io con altri colleghi ho l'onore di presentare, ha appunto lo scopo di far fronte alla necessità di funzionamento di questi centri, e di farvi fronte con mezzi meno inadeguati di quelli costituiti dall'assegnazione di 9 milioni, che è rimasta intatta dal 1942 ad oggi.

L'aumento da nove a 34 milioni non si può certo considerare una rivalutazione, in rapporto a quella che è stata la svalutazione della moneta; è soltanto un parziale adeguamento a quelli che sono i programmi, già in atto, di lavoro dei centri didattici stessi.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

Confido che la Camera vorrà riconoscere l'opportunità di questo modesto aumento e non vorrà negare la presa in considerazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Scaglia.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Togni e Fascetti:

« Istituzione della Facoltà di economia e commercio con sezione di lingue e letterature straniere presso l'Università degli studi di Pisa ». (3232).

L'onorevole Togni ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

TOGNI. Questa proposta di legge tende, innanzitutto, a colmare una lacuna, in quanto, come è noto, la gloriosa università di Pisa — una delle più antiche, la seconda università italiana, anzi, per antichità — dispone di tutte le facoltà, meno di quella di economia e commercio e della sezione di lingue. Da tempo è stato rilevato il danno notevole derivante da questa lacuna, in considerazione della caratteristica eminentemente industriale e commerciale dello *hinterland*, che fornisce la popolazione studentesca alla università di Pisa.

D'altra parte, la proposta di legge tende anche a regolarizzare una situazione di fatto. Già prima della guerra erano state iniziate trattative tra il consorzio universitario, le organizzazioni locali ed il Ministero della pubblica istruzione, per colmare questa lacuna; senonché, sopraggiunta la guerra, ogni cosa veniva rinviata. Terminato il conflitto, coloro che sovrintendevano alla sorte di questa università provvidero alla istituzione di una sezione staccata della facoltà di economia e commercio dell'università di Firenze.

Questa sezione staccata ha funzionato dal 1947 ad oggi, coi seguenti ottimi risultati: 1947-48, iscritti 999, laureati 36; 1948-49, iscritti 1340, laureati 49; 1949-50, iscritti 1392, laureati 69; 1950-51, iscritti 1157, laureati 57; 1951-52, iscritti 1159, laureati 91;

nell'anno accademico in corso gli iscritti sono 1071. Ove si tenga conto che gli studenti immatricolati in quest'anno accademico al primo corso di tutte le facoltà sono 969, dei quali 300 sono della facoltà di economia e commercio (rispettivamente, 170 per la laurea in economia e commercio e 130 per la laurea in lingue e letterature straniere) si vede chiaramente quale notevole importanza abbiano già in pochi anni assunto la facoltà di economia e commercio e la relativa sezione di lingue, in quanto un terzo della popolazione studentesca è ormai orientata verso questa facoltà.

Nel 1950, la richiesta venne sottoposta al Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale, dopo aver esaurientemente vagliato la questione, decise in senso favorevole per la istituzione della facoltà stessa.

Quindi, questa proposta di legge non tende ad eludere quella che è la normale prassi, in quanto questa è già stata seguita, avendo il Consiglio superiore già espresso fin dal 1950 il suo parere favorevole, pur senza trasformare questo parere in un atto formale. È stato in vista del termine della nostra legislatura che il collega Fascetti ed io abbiamo presentato questa proposta di legge, che non richiede nessun nuovo onere da parte dello Stato. Come è chiaramente previsto all'articolo 6, infatti, la spesa viene imputata al capitolo 270 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, imputazione che è stata già accolta dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, che io tengo qui a ringraziare pubblicamente. A questo proposito, prego correggere un errore di stampa e cioè il numero del capitolo che erroneamente è stato indicato nel n. 278, mentre trattasi del capitolo n. 270 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Voglio augurarmi che i colleghi si siano convinti delle ragioni che ci hanno spinti alla presentazione di questa proposta di legge e che vorranno dare il loro parere favorevole per il suo accoglimento. Prego, poi, la Presidenza di voler assegnare la proposta di legge con carattere di urgenza alla Commissione competente in sede legislativa.

RIVERA. Chiedo di parlare contro la presa in considerazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVERA. Onorevoli colleghi, premetto che sono tutt'altro che contrario alla istituzione di nuove facoltà universitarie, e non ho preso la parola per «impugnare», ma solo per «obiettare» nei riguardi della proposta di legge Togni. Desidero solo far rilevare al

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

rappresentante del Governo che non si tiene conto, a proposito di tutte queste proposte di legge, intese ad istituire nuove facoltà, della irregolare distribuzione, nel nostro paese, delle varie sedi universitarie. Infatti, mentre nell'Italia centro-nord (con una popolazione di 26 milioni di abitanti) vi sono ben 18 città universitarie, con 137 facoltà, nell'Italia centro-sud (con una popolazione di 15 milioni di abitanti) vi sono tre università con 34 facoltà. Il numero dei professori di ruolo è rispettivamente, di 1148 e di 431 ed il carico di studenti per un professore di ruolo al centro-sud è di 1211, mentre per un professore di ruolo al centro-nord è solo di 608 studenti. Io vorrei che il Ministero della pubblica istruzione, nell'esaminare l'opportunità di concedere l'autorizzazione per la istituzione di altre facoltà, tenesse conto di questo stato di cose, che dà luogo ad un affollamento di studenti così diverso e che determina un disagio tanto più grave nelle diverse facoltà del centro-sud. Ho preso, dunque, la parola — ripeto — non per andare contro una aspirazione della gloriosa università di Pisa, ma per prospettare al Governo la necessità di provvedere con urgenza ad un piano regolatore delle università e istituti superiori in Italia.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Togni e Fascetti.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, contenente provvidenze per la costruzione ed il riattamento di sili e magazzini da cereali. (2816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, contenente provvidenze per la costruzione ed il riattamento di sili e magazzini da cereali.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè non vi sono iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CHIARINI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione, che credo illustri sufficientemente l'urgenza del provvedimento.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, identici nei testi della Commissione e del Governo. Si dia lettura dell'articolo 1.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il 1° comma dell'articolo 3 della legge 30 maggio 1932, n. 720, è così modificato:

« I benefici previsti dall'articolo 1 possono essere concessi ai Consorzi agrari provinciali ed alla loro Federazione, nonché ad Associazioni, istituti ed enti operanti nel campo dell'agricoltura e legalmente riconosciuti ».

PRESIDENTE. L'onorevole Adonnino ha proposto di aggiungere in fine: « e ai magazzini generali ». Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ADONNINO. Il mio emendamento ha uno scopo limitato e preciso. La costruzione e riattamento dei sili secondo la legge precedente era demandata ad istituti pubblici ed anche ai privati. Ora con questa legge si toglie questa facoltà ai privati, e perciò si tolgono loro i benefici che si davano per indurli alla costruzione e al riattamento di sili, restringendola ad alcuni istituti ed enti. Io propongo che tra questi siano compresi anche i magazzini generali, che hanno un'attività di distribuzione e di parziale temporanea conservazione dei cereali. Non mi pare che aggiungendo questa benemerita istituzione, che può dare maggior impulso all'auspicata costruzione di nuovi sili e al riattamento di quelli esistenti, si vada contro l'intendimento della legge ed il beneficio generale del paese.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

CHIARINI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario, perché gli incaricati dell'ammasso del grano sono i consorzi agrari provinciale e le loro federazioni, nonché associazioni ed istituti od enti operanti nel campo dell'agricoltura, legalmente riconosciuti. Cioè, è il Ministero dell'agricoltura che deve conferire l'incarico della conservazione del grano e pertanto l'onorevole sottosegretario sarà più esplicito di me nel pronunciarsi su questo emendamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Già si discusse durante la preparazione di questo provvedimento della materia investita da questo emendamento, ma si ritenne di non estendere il contributo anche ai magazzini generali, nonostante che questi assolvano ad una importante funzione, per due considerazioni: anzitutto per la limitatezza dello stanziamento, in secondo luogo perché i magazzini generali difficilmente potrebbero intervenire in quei settori periferici o maggiormente depressi verso i quali questa legge è particolarmente rivolta. D'altra parte i magazzini generali hanno altre possibilità, mentre l'applicazione di questa legge è stata volutamente limitata ad enti che operano esclusivamente nel campo dell'agricoltura.

Il Governo esprime perciò parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Adonnino, insiste per la votazione dell'emendamento?

ADONNINO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 testé letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

SULLO, *Segretario*, legge:

«A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, sono aumentati di lire 40.000.000 annui, per la durata di 25 anni, gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 3 della citata legge 30 maggio 1932, n. 720, dall'articolo 1 del regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878, dalla legge 13 giugno 1935, n. 1213, e dalla legge 8 aprile 1940, n. 325.

«È autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53, della somma annua di lire 40.000.000 sulla quota degli utili accantonati presso la Cassa depositi e prestiti a tutto il 1951 di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'agro romano».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

SULLO, *Segretario*, legge:

«Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della ripetuta legge 30 maggio 1932, n. 720, sono soppressi».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

SULLO, *Segretario*, legge:

«Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

BIANCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Il nostro gruppo è sempre stato favorevole a qualsiasi provvedimento diretto a modernizzare la nostra agricoltura sia nel campo della sua organizzazione produttiva, sia in quello della conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti. Esso è, tuttavia, contrario a questo provvedimento per due ragioni di carattere secondario e per una ragione di carattere assorbente e definitivo.

Le ragioni di carattere secondario sono queste. Con il disegno di legge si stabilisce di dare per 25 anni la somma di 40 milioni di lire per contributo della quarta parte della spesa necessaria per ricostruzioni e riparazioni di magazzini destinati a deposito di cereali o di altri prodotti dell'agricoltura del nostro paese. Ora, se è vero, come è vero, secondo il calcolo dell'onorevole relatore, che mediamente, sia per la costruzione che per la riparazione, occorrerà una spesa di non meno di 2 mila lire per ogni quintale di cereale, con questa erogazione di 40 milioni all'anno, corrispondente a una spesa di 160 milioni, noi potremo provvedere a costruire o riattivare magazzini sufficienti ad immagazzinare e depositare appena 80 mila quintali di grano o di altri cereali all'anno, noi avremo cioè provveduto alla costruzione o alla riattivazione di magazzini sufficienti al deposito di appena la millesima parte di quello che è il fabbisogno del nostro paese.

Si tratta, come si vede, di una somma che praticamente si spreca, perché corrisponde, né più né meno, ad una goccia d'acqua con cui si pretendesse irrigare un deserto, o quanto meno cominciare questa operazione di rendere fertile un deserto.

La seconda ragione è che, con questo provvedimento, si escludono completamente dal beneficio della legge precisamente quelle persone, quegli enti, quelle categorie che sarebbero maggiormente interessati, cioè i produttori. Infatti con l'articolo 3 si sopprimono gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge del 1932 e, come ricordava poco fa anche l'onorevole Adonnino, pure i produttori privati i quali si organizzassero in consorzio per provvedere alla costruzione o riparazione di magazzini che già avessero, vengono ad essere completamente esclusi.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

Ma vi è poi anche, come ho preannunciato, una terza ragione, che è quella decisiva nel determinarci a votare contro questo disegno di legge; ed è che qui si tratta ancora una volta di una elargizione che si dispone a favore di un determinato gruppo di uomini e di un determinato complesso di affari che nel nostro paese non gode assolutamente buona fama da parecchi anni a questa parte, e non ne gode nemmeno nel campo della maggioranza, dal quale abbiamo sentito più di una volta apertamente o larvamente levarsi voci di protesta contro questo complesso affaristico che va sotto il nome di Bonomi, contro questa bottega Bonomi. Nei confronti di un tale complesso poco chiaro e poco pulito, su cui non siamo riusciti ad avere ancora una parola chiara dal Governo, dal ministro dell'agricoltura, non v'è giorno che non giunga alle nostre orecchie qualche voce di scandalo. Proprio oggi leggiamo sui giornali di una piccola o grossa speculazione che la Federazione dei concorzi agrari sta portando innanzi: dico « portando innanzi », perché è da parecchi anni che questo ente conduce tali speculazioni.

Tale federazione succhia non da una, ma da cento mammelle; nei confronti dello Stato i conti sono quelli che sono e nessuno è mai riuscito a vederci chiaro. Nei confronti dei produttori, essa fa quello che fa; ma non rinuncia neppure a fare delle speculazioni nei confronti dei lavoratori, come quella che viene denunciata dall'organizzazione dei facchini che scaricano i cereali che vengono immessi nei magazzini del consorzio, nei confronti dei quali facchini la Federazione dei consorzi agrari cerca anche di speculare, fino al punto da ridurre il cottimo (che già esisteva e che, in base alle tariffe nazionali, corrisponde a 38 lire a quintale) a qualcosa di meno della quarta parte, a 8 lire a quintale, col pretesto che la Federazione dei consorzi agrari e i consorzi dipendenti avrebbero meccanizzato questo trasporto.

Ricordo di aver sentito non molto tempo fa un collega della maggioranza levare la sua protesta, sia pure in conversazione privata, per quel che avveniva nel campo dello scarico dei prodotti dell'agricoltura e, in modo particolare, dei grani provenienti dall'estero, nel consorzio agrario di Foggia.

Ora, appunto, noi vediamo in questo disegno di legge né più né meno che un'altra elargizione che si fa a favore dell'organizzazione Bonomi. L'onorevole Bonomi ci potrebbe rispondere che egli ha dichiarato in questi giorni che, messo nella condizione di dovere scegliere fra la carica di deputato e quella di

presidente della Federazione dei consorzi agrari, opterà per la prima. Ma non siamo tanto ingenui da non comprendere che qui si tratta né più né meno di una manovra di insediamento, manovra inaugurata da parecchio tempo dall'onorevole Carmine De Martino, che invano viene a dire, che non ha nulla a che fare con la « Saim ». Si tratta di abilità cui ricorrono uomini moderni per essere da per tutto senza che questo risulti ufficialmente. Anche nel caso della Federazione dei consorzi agrari, l'onorevole Bonomi e i suoi amici avranno già predisposto le teste di turco che faranno affari in loro vece e senza che risulti il loro nome.

Per queste ragioni dichiaro che voteremo contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione della proposta di legge costituzionale Nasi ed altri: Modificazione della XII norma transitoria della Costituzione e proroga dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26. (2844).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Nasi, Saragat, Basso, Lombardi-Riccardo, Togliatti, Treves, Chiesa Tibaldi Mary, Di Vittorio, Smith, Marchesi, Palazzolo, Perrone Capano, Azzi, Calosso e Faralli: Modificazione della XII norma transitoria della Costituzione e proroga dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

Si sono iscritti a parlare, per sollevare una questione preliminare, l'onorevole Almirante, questione che riguarda — ritengo — il carattere costituzionale o meno della proposta di legge...

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Esatto.

PRESIDENTE... e, per sollevare una questione pregiudiziale, cioè che la proposta di legge non abbia ad essere discussa, l'onorevole Aldo Moro. Poiché la questione pregiudiziale ha la precedenza, ha facoltà di parlare l'onorevole Moro.

MORO ALDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò brevi considerazioni per dimostrare come, a mio avviso, non sia opportuno che la Camera si occupi della proposta di legge Nasi contenente norme particolari

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

circa la ineleggibilità a carico degli ex gerarchi fascisti.

Mi pare che contro la discussione e la eventuale approvazione di questa proposta di legge stia innanzitutto una ragione giuridica, in quanto è — mi pare — oggetto di molto dubbio e di molta perplessità la circostanza che si tratti qui di una legge ordinaria. In realtà la legge Nasi fu presentata inizialmente come una proposta di legge costituzionale che implicava la proroga di una disposizione transitoria della Costituzione, precisamente della norma XII, la quale aveva sancito in via temporanea, e precisamente per un quinquennio, la privazione del diritto di voto e del diritto di elettorato passivo per alcune categorie di persone che erano ritenute responsabili dell'avvento e del mantenimento del regime fascista.

Successivamente però in Commissione, e precisamente nella I Commissione (Interni), dove questa proposta di legge fu esaminata in sede referente, si ritenne possibile di cancellare l'attributo di costituzionale che lo stesso proponente aveva attribuito al progetto, stabilendosi trattarsi soltanto di una legge ordinaria e non già di una legge costituzionale.

La III Commissione (Giustizia) si era occupata di questo argomento dando parere favorevole alla legge. Per altro aveva esaminato la proposta come proposta di legge costituzionale e ovviamente, dando il suo parere, aveva confermato questo carattere della legge.

Ora la legge viene in aula come legge ordinaria con un parere favorevole della Commissione di giustizia, la quale, ripeto, ha considerato questa proposta di legge, quando ha dato il parere favorevole, come proposta di legge costituzionale. E non vi è bisogno di dire che appunto la III Commissione, quella di giustizia, ha una competenza specifica a conoscere del carattere, ordinario o costituzionale, di una legge.

Quindi, vi è una prima ragione di perplessità. Perché questa legge possa divenire operante, così come si desidera dagli onorevoli proponenti, per le imminenti consultazioni politiche, occorrerebbe, appunto, accettare il giudizio circa il carattere ordinario della legge dato dalla I Commissione e, ovviamente, senza neppure aver sentito in proposito la Commissione di giustizia; ché se, invece, la Camera ritenesse trattarsi di una legge di carattere costituzionale, la particolare procedura di approvazione di una legge di carattere costituzionale renderebbe praticamen-

te inoperante la legge per le prossime consultazioni elettorali politiche. Quindi, la prima ragione che rende difficile di compiere un sereno esame della legge in questa sede è l'incertezza se si tratti di una legge ordinaria o di una legge costituzionale.

E qui, a titolo personale, aggiungo il mio avviso, che cioè ben difficilmente si potrebbe ritenere di carattere meramente ordinario una legge la quale, in sostanza, proroga nel tempo la efficacia di una norma transitoria della Costituzione. La Costituzione ha riconosciuto taluni diritti di carattere politico in linea generale e poi, per quanto riguarda le responsabilità nascenti dall'aver comunque contribuito a mantenere in vita il regime fascista, ha ritenuto di dover porre una norma eccezionale e transitoria allo scopo di limitare il diritto di voto e il diritto di eleggibilità di queste persone. La Costituzione lo ha fatto mediante una norma di carattere transitorio, perché secondo l'idea della Costituente, una siffatta limitazione di diritti politici non doveva avere una durata superiore ai cinque anni.

Quindi vi è stata una rigorosa delimitazione da parte della Costituente. Delle eccezioni, per motivi politici di questa natura, possono essere ammesse al diritto generale sancito dalla Costituzione circa l'elettorato attivo e passivo, ma devono essere limitate entro cinque anni.

Se, quindi, si vuole andare al di là di questo periodo, se si ritiene che sussistono ancora i motivi che condussero il legislatore costituente a porre questa disposizione, bisogna farlo attraverso la procedura propria delle leggi costituzionali. Né, a mio avviso, si può opporre una distinzione fra l'elettorato attivo e l'elettorato passivo, come mi pare sia stato fatto, con la consueta abile dialettica, dall'onorevole Bertinelli.

È vero che, per quanto riguarda le ineleggibilità, vi è un generale rinvio della Costituzione al legislatore ordinario; ma alcune particolari ineleggibilità furono contemplate dal legislatore costituente per il carattere estremamente delicato di queste limitazioni del diritto dell'elettorato passivo. E il costituente ritenne appunto che dovessero essere sancite limitazioni solo temporanee. Quindi si tratta di motivi di ineleggibilità che in certo senso il costituente ha riservato a se stesso. E avendo il costituente riservato a se stesso il giudizio circa queste ragioni di ineleggibilità, evidentemente ha dimostrato di ritenere che una limitazione per questi motivi fosse di carattere eccezionale e dovesse

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

trovare il suo fondamento nella stessa Costituzione, precisamente nelle disposizioni transitorie della Costituzione.

Ma, oltre i gravi dubbi di carattere giuridico, vi sono anche alcune considerazioni di carattere pratico e politico, che io mi permetto di sottoporre brevemente alla benevola attenzione dei colleghi. Vi sono innanzitutto delle considerazioni inerenti alla reazione di una parte dell'opinione pubblica. E non parlo soltanto dell'opinione pubblica che abbia delle simpatie o dei legami con il passato regime, ma di una certa opinione pubblica media, che mi permetterei di qualificare semplicemente liberale, tollerante.

Vi è una reazione di questa opinione pubblica nei confronti di norme le quali hanno un certo sapore di eccezionalità, hanno come un certo tono di persecutorietà. Questa opinione pubblica reagisce non contro questo o quel partito in particolare, ma in certo senso reagisce contro lo stesso sistema democratico che noi crediamo di avere instaurato nel nostro paese, quasi che questo sistema democratico abbia una certa incoerenza con se stesso, una certa incapacità di applicare con rigida consequenzialità quei principi di libertà e di democrazia sui quali esso si fonda.

Quindi, mi pare che sia opportuno, non per i singoli partiti politici, ma, direi, per tutto intero il sistema democratico, di dare questa prova di fiducia nella democrazia mediante la rinuncia a talune norme di carattere limitativo che sono venute a scadere, essendo decorso quel tempo che il costituente prevede e che ritenne fosse sufficiente per porre un velo sul passato e per iniziare un'epoca nuova, nella quale non fosse più necessario riferirsi con un senso polemico a questo passato. E, si noti, non è qui in discussione il regime, non è qui in discussione una posizione particolare e attuale di adesione a quelle idee che tutti abbiamo condannato.

Qui verrebbe ad operare una certa presunzione, per la quale coloro che ebbero talune cariche e taluni posti nell'ambito del precedente sistema politico sarebbero presunti anche ora come aderenti a quelle idee e a quelle impostazioni di carattere politico. Il che invece, per la maggior parte dei casi, non è nella realtà, per fortuna. Ed è quindi non una difesa reale contro il fascismo che si realizzerebbe in questo modo, ma piuttosto una difesa meramente presuntiva, che rischierebbe molto spesso e in molti ambienti di passare per una difesa meramente persecutoria, meramente polemica.

Vi è un'altra ragione di opportunità che mi pare consigli di rinunciare a questa particolare disposizione, ed è l'omaggio che mi pare si debba rendere al principio della uguaglianza dei diritti politici di tutti i cittadini...

INVERNIZZI GAETANO. Anche quelli contro la legge-truffa!

MORO ALDO. ...del diritto di voto, del diritto di elettorato, la cui limitazione poteva essere concepita e poteva avere una sua seria giustificazione (quella che evidentemente ebbe presente l'Assemblea Costituente) in quel momento, cioè subito dopo la caduta del regime fascista, quando ancora il regime democratico era agli inizi e non aveva avuto il tempo di consolidarsi nella coscienza del nostro popolo.

Ma oggi, a distanza di alcuni anni, evidentemente il ripetere quella limitazione, il violare questo principio della comune appartenenza dei diritti politici attivi e passivi a tutti i cittadini, potrebbe essere veramente eccessivo e rivelare, piuttosto che una forza, una debolezza del regime democratico.

E tanto più appare chiara la inopportunità di questa limitazione, se si considera che essa opera non di fronte alle singole persone (le singole persone in quanto condannate resteranno in ogni caso private del diritto di elettorato passivo), non opera di fronte a singole persone, a singole responsabilità, ma opera di fronte ad una intera classe di persone; realizzando una presunzione la quale non ammette prova in contrario, una presunzione che non ha poi il suo fondamento nella realtà, perché la vasta categoria delle persone che venivano colpite dalla disposizione transitoria della Costituzione, e che verrebbero colpite ancora una volta attraverso la proroga di essa mediante la legge Nasi, è una categoria così vasta che propriamente non possiamo ritenere che tutte quelle persone siano in atto legate, per impostazione ideologica...

PAJETTA GIAN CARLO. Potreste avere bisogno di un relatore per la legge nuova, se non basta l'onorevole Tesouro. (*Commenti al centro e a destra*).

RUSSO PEREZ. Ingrao o Alicata!

PAJETTA GIAN CARLO. Alicata era in carcere. Voltagabbana, quale tessera ella ha in tasca oggi, onorevole Russo Perez?

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta!

RUSSO PEREZ. Io sono stato sempre coerente!

PAJETTA GIAN CARLO. Venduto!

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, la richiamo all'ordine!

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

MORO ALDO. Dicevo che mi pare ingiustificato, a distanza di tanti anni, per ragioni di carattere politico, colpire ancora delle categorie di persone mediante una presunzione che può essere agevolmente in molti casi smentita dalla realtà. Mi pare che siamo tutti d'accordo in questa Camera circa il volere impedire una qualsiasi rinascita del fascismo, comunque mascherato; e quindi la nostra posizione politica deve essere rigidamente in questo senso: impedire che il fascismo riviva, impedire che si facciano cose, che si assumano atteggiamenti che oggi, mediante una forma personale di responsabilità, rappresentino un fascismo rinnovato.

In questo senso, anche la legge contro il rinascere del fascismo, che fu votata con così larga maggioranza in questa Camera, assume il suo pieno significato: nessuna persecuzione nei confronti del passato — diceva quella legge — ma soltanto l'opportunità, da essa rappresentata, di opporre una diga di carattere giuridico contro ogni tentativo attuale di far risorgere il fascismo: non colpire le responsabilità ormai presunte, mediante determinate forme di incapacità, ma invece colpire duramente laddove in atto, in pieno regime democratico (*Interruzione del deputato Audisio*), si cerchi di far rivivere un movimento di carattere fascista.

Essendo concordi in questa impostazione, nella precisa volontà politica di opporci in ogni modo al rinascere del fascismo, il problema politico proposto a noi è questo: come fare per impedire il rinascere del fascismo. (*Interruzione del deputato Bottonelli*).

Vi è qualche collega — come dimostra la proposta di legge oggi sottoposta al nostro esame — il quale ritiene che al rinascere del fascismo ci si opponga mediante una legge di questa natura. Noi riteniamo invece che una legge di questo genere, nella sua generale presunzione, sia ingiusta, e che essa anzi sia idonea — in quanto crea questo ambiente di vittimismo e di persecuzione — ad alimentare la rinascita del fascismo.

Evidentemente, nessuno di noi può desiderare che, attraverso il voto popolare, possano entrare a far parte di assemblee legislative persone le quali abbiano avuto responsabilità serie per il passato regime: e noi speriamo che ciò non avvenga per il buon senso del popolo italiano. Ma se, per avventura, in qualche caso particolare non dovesse avvenire così, e qualcuno di questi responsabili del passato dovesse tornare a far parte di una assemblea politica che abbia funzioni determinanti nella vita del paese, io credo che la migliore condanna per questa persona sia

quella di carattere morale, implicita nel contatto che essa dovrebbe stabilire con un regime seriamente e sanamente democratico (*Commenti all'estrema sinistra*): l'esempio, cioè, onorevoli colleghi, di un sistema democratico, la necessità di esser posti di fronte ad un colloquio democratico, la necessità di vedere come, attraverso l'incontro libero delle opinioni, si determini liberamente l'indirizzo politico del paese. Mi pare che questa possa essere la migliore sanzione ed anche il più alto strumento educativo che questa democrazia possa usare.

Per queste ragioni, per la nostra fede nella libertà, per la nostra fiducia nel valore educativo degli istituti democratici, noi crediamo che non sia opportuno discutere la proposta di legge Nasi. (*Applausi al centro e a destra*).

BERTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Desidererei sapere se dobbiamo fare una discussione generale anche sul merito, come ha fatto l'onorevole Moro, oppure limitarci alla discussione sulla pregiudiziale.

PRESIDENTE. Come è noto, la questione pregiudiziale è quella per la quale un disegno di legge non si abbia a discutere. L'onorevole Moro ha esposto le ragioni per le quali, a parere suo, il disegno di legge non si abbia a discutere, ed è su questo argomento e su questa questione che possono parlare due oratori a favore, compreso il proponente, e due contro.

LUZZATTO. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io desidererei dire soltanto poche parole sulla questione che è stata posta qui, che, se non vado errato, è duplice: non si dovrebbe discutere in questa sede, secondo l'onorevole Moro, la proposta di legge Nasi ed altri, perché essa deve essere rinviata alla Commissione di giustizia affinché in sede di Commissione si esamini se essa sia o non costituzionale. Mi pare quindi che le questioni siano due: se si debba provvedere al rinvio alla Commissione di giustizia, e poi se si tratti di legge costituzionale o meno.

Desidero separare le due questioni perché mi pare che questo agevoli l'esame.

La prima mi pare del tutto una novità, ed anche una curiosa presunzione. Il parere della Commissione della giustizia è stato dato su questa proposta di legge; è stato dato dalla Commissione di giustizia alla prima Commissione, è stato dato sulla sostanza della legge e nella sua intierezza, ed era un parere. La

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

La Commissione ha dato non soltanto il parere, ma anche specificato doversi, a suo avviso, questa legge ritenere legge ordinaria e non legge costituzionale. Rimarrebbe quindi soltanto da sottoporre alla Commissione di giustizia, secondo l'onorevole Moro, il quesito se questa legge sia o non sia costituzionale: ma il parere della Commissione di giustizia lo abbiamo.

Ora, questa suddivisione, direi questa vivisezione dei pareri, è una novità che non ha nessun precedente. In particolare, sulla questione della costituzionalità non abbiamo mai sentito dire che si dovesse sentire il parere della Commissione di giustizia. Di questioni di costituzionalità se ne sono avute diverse nel corso dei lavori di questa Camera, nelle due forme del quesito: se si avesse a seguire la forma e la procedura delle leggi costituzionali; oppure nell'altra forma, ma che pure porta alla medesima sostanza, che cioè un determinato disegno o una proposta di legge non si avesse a discutere perché incostituzionale, il che ancora una volta porta alla medesima conclusione, in quanto nulla avrebbe impedito che se ne fosse discusso egualmente nella forma di legge modificativa della Costituzione.

Ebbene, in nessuno dei casi, che sono molteplici, nei quali una questione di natura, nella prima o nella seconda forma, è stata sottoposta all'Assemblea, mai è venuto in mente a nessuno di chiedere il parere della Commissione di giustizia su questo punto. Questioni di costituzionalità ne abbiamo avute parecchie, e ne abbiamo avute di recente, anche nell'ultimo dibattito sulla legge elettorale. Mai si è detto che si dovesse sentire il parere della Commissione di giustizia. Forti del vostro numero, avete tirato diritto. Non avete mai chiesto nessun parere. Vi è bastato votare. Ebbene, votate anche oggi. Votate, se credete di votare, se credete che sia incostituzionale, contro questa legge; ma non ricorrete al sistema ipocrita del rinvio alla Commissione di giustizia. Votate, come avete fatto altre volte, se ritenete di poter votare e di essere in maggioranza per decidere, ma non ricorrete a questo sistema a cui non avete mai fatto ricorso. Quanto alla questione specifica se dovesse applicarsi la forma della legge costituzionale o potesse provvedersi con legge ordinaria, anche questa non è questione che vi viene per la prima volta; venne specie in relazione alla norma transitoria VIII per la data delle elezioni regionali; venne per la legge Bergmann prima, trasmessaci dal Senato; venne successivamente in questa Camera per

la proroga ulteriore della legge Bergmann. Ed anche allora non venne in mente a nessuno di sentire la Commissione di giustizia; ma fu ritenuto che le norme transitorie della Costituzione non sono norme costituzionali e che si possono derogare con legge ordinaria.

D'altronde, onorevoli colleghi, cercate di salvare la faccia. Era il meno che potevate dire, che le norme transitorie si possono modificare con legge ordinaria, quando numerose norme transitorie le avete dimenticate, non le avete applicate, le avete violate.

LACONI. Quella per le elezioni regionali.

LUZZATTO. Non solo quella, ma molte altre norme transitorie non sono state rispettate.

Quindi, dicevo che venirci a dire adesso che ci vuole una legge costituzionale per modificare una norma transitoria è cosa veramente nuova.

Mi attengo alla prima parte della proposta Moro, al rinvio in Commissione.

Mi pare che veramente non occorra spendere altre parole. Se volete respingere questa proposta di legge, votate nel senso che essa debba seguire la procedura delle leggi costituzionali; il che equivale alla sua reiezione. Non c'è bisogno di rinvio in Commissione...

PRESIDENTE. L'onorevole Moro non ha chiesto il rinvio in Commissione: ha chiesto che la proposta di legge non venga discussa.

LUZZATTO. Ho detto che distinguevo le argomentazioni dell'onorevole Moro nelle due parti: che non si abbia a discutere, perché si rinvii in Commissione di giustizia e si senta il parere della Commissione di giustizia.

PRESIDENTE. L'effetto della questione pregiudiziale è la reiezione pura e semplice della proposta di legge; è più radicale.

LUZZATTO. Sono anche le motivazioni della reiezione pura e semplice quelle che qui io contesto. È chiaro che, se viene accolta la proposta Moro, non si discuterà la legge.

L'onorevole Moro l'ha motivata nei due modi e ai due modi ho fatto cenno. Circa il rinvio alla Commissione, non credo davvero di dover aggiungere altre parole. Passo alla questione principale, di sostanza: si tratta di una norma transitoria, la XII, che verrebbe modificata. Come tale, la questione è stata già decisa. Se anche non fosse stata decisa in generale, per tutte le norme transitorie, sulla norma XII, a mio avviso, la questione non potrebbe essere posta.

Queste sono le due brevi argomentazioni, che mi permetto di sottoporre agli onorevoli colleghi.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

Circa le norme transitorie, è stato già deciso che esse possano essere modificate con legge ordinaria. Perciò, non voglio fare miei argomenti che appartengono ormai a questa Assemblea. È stato deciso nella discussione fatta sulla legge Bergmann e poi particolarmente nella seduta del 23 luglio 1949 per la proroga del rinvio delle elezioni regionali: si è deciso, cioè, due volte, di poter disporre, come si è disposto, con legge ordinaria, della non applicazione o della modificazione della norma transitoria VIII. Le argomentazioni svolte allora sulla facoltà di modificare con legge ordinaria la norma transitoria VIII valgono per i termini di un'altra norma ugualmente transitoria. Perché non c'è dubbio che, se nell'ultimo capo della Costituzione sono accolte norme transitorie e finali (che non sono sempre la stessa cosa), così la VIII, come la XII appartengono al concetto giuridico della norma transitoria. Quella di cui discutiamo è indubbiamente norma transitoria. Quando si discusse della VIII si discusse in generale delle norme transitorie. E veramente sarebbe eccessiva la presunzione, se volessi adesso ripetere argomenti, che questa Assemblea non soltanto ha fatto propri, ma ha ascoltati dalla bocca dell'onorevole parlamentare, che in questo momento presiede i nostri lavori e che allora particolarmente sviluppò questo punto e questa tesi; credo che non vi sia bisogno di discuterne ulteriormente.

D'altronde, la questione della efficacia e del carattere delle norme transitorie non è soltanto quella della VIII, che fu modificata con legge ordinaria a due riprese, ma è anche quella di numerose altre, la VI, la IX, la XVI, le quali furono tacitamente sorpassate, per cui se si fosse trattato di un inadempimento di legge sarebbe una cosa, se invece si fosse trattato di un inadempimento costituzionale sarebbe un'altra cosa. Infatti, se così fosse, coinvolgerebbe peraltro delle responsabilità specifiche che la Costituzione prevede, nel caso che si dovessero considerare norme costituzionali; mentre, se le norme transitorie si ritengono emendabili con leggi ordinarie, è evidente che esse non hanno né quel carattere costituzionale, né possono portare a quelle conseguenze di responsabilità per inadempimento, in realtà per violazione costituzionale, che voi dovrete paventare. E direi che per amor di logica anche a voi è indispensabile questa tesi, e vi conviene per attenuare le responsabilità che sono vostre. Del resto, la questione non esiste, non si pone neppure per altre norme transitorie.

Ad esempio, la norma IV transitoria della Costituzione dice: « Per la prima elezione del Senato, il Molise è considerato come regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione ». Ora, non essendo ancora il Molise costituito a regione, potete pensare che per la seconda elezione del Senato non si possa per legge disporre la medesima cosa? È pacifico che in questa materia si potrebbe disporre. Infine, questa Assemblea ha già deciso la questione ed ha deliberato che le norme transitorie di questa natura sono modificabili con leggi ordinarie. Ed io qui non porto nessun mio nuovo argomento o parere, ricordo soltanto ciò che questa Camera ha deliberato.

Si trattasse poi di una qualsiasi norma transitoria; ma si tratta della XII, e in riguardo alla materia della eleggibilità. Allora, è la Costituzione che decide la questione, senza che noi ci fermiamo su questo aspetto, perché indipendentemente dalla norma transitoria XII potrebbe sempre con legge ordinaria essere sancita in materia di ineleggibilità una norma come quella prevista dalla proposta di legge Nasi. L'onorevole ministro di grazia e giustizia scuote la testa. Si vede che adesso l'onorevole ministro è anche egli interessato ad avere dalla sua i fascisti, e questo non gli fa onore.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Quello che fa onore a me lo so da me, non se ne preoccupi! Non credo che da quei banchi si possano fare queste osservazioni a me!

PAJETTA GIAN CARLO. Ma ella deve saper stare al suo posto!...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È da molto tempo che ho lasciato il mio maestro di scuola, che era assai più anziano di me... (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

PAJETTA GIAN CARLO. È tanto tempo che ella ha dimenticato il principio dell'educazione...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È lei che lo ha dimenticato! Onorevole Pajetta, ella è un maleducato! (*Proteste all'estrema sinistra*).

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, è già tre volte che ella interrompe per insultare i suoi colleghi, e ora il ministro! Le pare che ciò sia tollerabile?

PAJETTA GIAN CARLO. Io non ho insultato nessuno!

(*Il Ministro di grazia e giustizia abbandona l'aula — Vivi applausi al centro e a destra — Rumori all'estrema sinistra*).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

LUZZATTO. Come possiamo continuare il dibattito senza la presenza del ministro?

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle 12,45, è ripresa alle 13,5).

PRESIDENTE. Onorevole Gian Carlo Pajetta, la prego di voler chiarire le parole poc'anzi pronunciate.

PAJETTA GIAN CARLO. Signor Presidente, ho immediatamente chiesto di chiarire il mio pensiero, perché mi pareva davvero che la eccitazione del ministro non fosse proporzionata a quello che poteva essere avvenuto.

Se non considerassi l'incidente veramente privo di importanza, le chiederei di fare rileggere il resoconto stenografico, dal quale risulta molto chiaramente come sono andate le cose. Quando l'onorevole Luzzatto ha detto: « Questo non le fa onore » (cosa che mi pare rientri nell'ambito di una accusa, se volete, di carattere politico), il ministro non si è accontentato di rispondere che all'onore suo pensa lui, cosa che nessuno gli può contestare, ma ha detto una frase che mi pare grave e che non può essere considerata se non come frutto di una eccitazione e quasi come una ingiuria che doveva essere controbattuta. Se ben ricordo, il ministro avrebbe detto: « Da quei banchi non si possono fare queste osservazioni ».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. «...a me».

PAJETTA GIAN CARLO. A questo punto io ho detto al ministro: « Ella non sa stare al suo posto », in reazione all'offesa che mi pareva avesse lanciato contro tutto il mio settore su una questione d'onore. Il ministro ha risposto con una battuta ed io ho fatto altrettanto e credevo che l'onorevole Zoli, da buon fiorentino, potesse ritenere il conto pari e chiuso l'incidente.

A questo punto è intervenuto quello scambio di termini non certo parlamentari che deve essere considerato frutto della eccitazione del momento.

Non ho bisogno di aggiungere che non ho inteso riferirmi all'educazione generale del ministro: io ho voluto soltanto ribattere alla sua frase. Se ho ecceduto, la giustificazione sta nel clima che si era creato e che sta anche alla base dell'atto successivo del ministro.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero anzitutto rettificare la frase attribuitami dall'onorevole Pajetta Gian Carlo. La frase riportata: « Non credo che da quei banchi si possano fare queste osservazioni » non è esatta. Io ho detto: « Non credo che da quei banchi possano essere fatte queste osservazioni a me », il che è abbastanza diverso. Cioè io non ho pronunciato una frase in senso generico, ma l'ho riferita alla mia persona. Quanto ho detto non era, poi, diretto all'onorevole Luzzatto, ma in risposta ad una voce non identificata.

Evidentemente il ministro ha sempre l'obbligo di non interrompere, il che in genere cerca di fare, sia pure con sforzo, o di non compiere gesti non consoni all'ambiente, ma meno che meno io avrei inteso riferirmi con la mia frase all'onorevole Luzzatto col quale ho rapporti di collaborazione fin dal tempo della Consulta. La mia frase intendeva richiamare il mio passato di antifascista, e naturalmente ritenevo e ritengo che questo mio passato possa senz'altro essere considerato più integro che non quello di una intera collettività quale è il settore a cui io mi rivolgevo.

Fatte queste premesse, desidero aggiungere due dichiarazioni. La prima è che io non ho mai fatto vanto del mio passato. Ciò non toglie che io non debba reagire quando ci si fa forza di un passato per accusarmi di una incoerenza attuale a puro scopo polemico e del tutto a sproposito. Io non posso infatti ammettere che a cuor leggero alcuno affermi che il mio passato di antifascista è dimenticato o annullato dal mio atteggiamento intorno ad una particolare questione per il fatto che io ho su di essa una determinata visione per le ragioni che avrò l'onore di illustrare.

Questa la ragione della mia reazione.

La seconda dichiarazione è che io ho sempre avuto verso l'opposizione di estrema sinistra la massima deferenza. Ritengo, per esempio, che pochi siano stati i miei predecessori che si sono sentiti in dovere di venir molto spesso a rispondere personalmente alle interrogazioni — non dico alle interpellanze, ma alle interrogazioni — degli onorevoli deputati. È stato un atto di omaggio che ho ritenuto doveroso.

Di fronte a tutto ciò, mi ha addolorato il sentirmi dire che ho dimenticato le regole dell'educazione, frase che, anche per un fiorentino (se io fossi fiorentino, ma sono invece romagnolo), non credo sia da considerarsi semplicemente come una battuta; né credo

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

che l'aver reagito come ho fatto dopo una frase di questo genere: « ella ha dimenticato le regole dell'educazione », sia stato eccessivo.

Comunque, prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Pajetta che egli non ha avuto l'intenzione di offendermi e, per deferenza verso la Camera, riprendo il mio posto, nella fiducia che il rispetto che io ho sempre avuto per questo ramo del Parlamento sia ricambiato da tutti i deputati, senza nessuna esclusione. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Non posso che esprimere il mio rammarico per i fatti incresciosi che sono accaduti e formulare l'augurio che non abbiano più a ripetersi.

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di riprendere il suo discorso.

LUZZATTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riprendo al punto in cui ero giunto, cioè alla conclusione. Ritengo con quello che ho detto di aver risposto alle obiezioni mosse dall'onorevole Moro, di aver dimostrato, mi pare, come vi siano precedenti in questa Assemblea in relazione alla deliberazione della modificabilità delle norme transitorie della Carta costituzionale, con legge ordinaria.

Ed ero giunto — e riprendo da quel punto — a dire che, nel caso specifico che ora ci interessa, non vi è soltanto questa considerazione, che mi pare preclusiva e sufficiente, ma ve ne è anche un'altra, e cioè che, anche nel caso in cui non si volesse entrare nella questione del carattere delle norme transitorie, e senza perciò discutere della norma transitoria XII, quanto nella sostanza è proposto con la proposta di legge dell'onorevole Nasi e di altri colleghi di varia parte che hanno insieme con lui sottoscritto la proposta stessa, potrebbe legittimamente essere proposto e deliberato in sede e in forma di legge ordinaria.

Non mi rimane quindi che aggiungere due brevi citazioni di articoli, che abbiamo tutti alla memoria, della nostra Carta costituzionale. Si tratta qui di eleggibilità e vi sono su questo punto tre articoli della Carta costituzionale che mi pare risolvano la questione. La prima citazione si riferisce all'elettorato attivo; ma nel più sta il meno: all'articolo 48 della Costituzione, cui pure, e del tutto impropriamente, ad altri effetti che non son quelli che noi qui consideriamo, fa riferimento la stessa norma transitoria XII.

L'articolo 48 della Costituzione, dopo aver affermato nel suo primo comma che « sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età », al terzo comma statuisce che « il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità

civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ». « Non può essere limitato se non »; quindi vuol dire che « può essere limitato solo per ».

Ora, non altro che indegnità morale è, a nostro avviso e riteniamo per la coscienza della maggior parte degli italiani, l'aver assunto determinate responsabilità durante il periodo fascista e nel fascismo. Per questo titolo, di conseguenza, in qualsiasi momento, qualsiasi legge potrebbe costituzionalmente stabilire la privazione del diritto di voto. D'altronde, la norma XII fa riferimento espresso di deroga, pure impropria, soltanto all'articolo 48; il suo carattere di norma inclusa nella Carta costituzionale attiene soltanto all'elettorato attivo. Per quanto concerne la ineleggibilità, cui pure fa poi riferimento la medesima norma XII, si tratta, nel caso, neppure di una norma transitoria, ma di una norma ordinaria di legge inclusa, per connessione, fra le norme transitorie della Costituzione. Infatti, la materia della ineleggibilità è specificamente stabilita da altri due articoli della Costituzione che ricordo a me stesso. Il primo è l'articolo 56, che dice nel suo capoverso che sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto i 25 anni di età. Mentre nell'articolo 48 all'affermazione di massima del primo comma fa seguito l'altro comma limitativo, all'articolo 56 non vi è altro se non l'affermazione di massima. Dovremmo dunque ritenere che qualsiasi limite alla eleggibilità sia contrario all'articolo 56, quando sappiamo che vi è una serie di casi di ineleggibilità e vi è sempre stata? No, perché, anziché essere inclusa nel medesimo articolo, la eccezione è inclusa in un altro articolo che dispone sulla materia, precisamente l'articolo 65: « la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore ». Abbiamo avuto di recente un caso di applicazione di questo articolo 65 con la legge sulle incompatibilità, che è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* di uno dei giorni scorsi, che è stata approvata da questo e dall'altro ramo del Parlamento, in aggiunta, in modifica in realtà, della legge elettorale, testo unico del 1948, che già comprende taluni casi di incompatibilità. Con legge speciale altri casi si sono stabiliti e meglio definiti di incompatibilità. Nello stesso modo, in applicazione dell'articolo 65 della Costituzione, in qualsiasi momento la legge, una legge ordinaria, potrebbe meglio definire o allargare i casi di ineleggibilità che la legge

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MARZO 1953

elettorale già di per sé prevede e sancisce e che prevede e sancisce indirettamente la legge sull'elettorato attivo, perché chi elettore non è, neppure è eleggibile automaticamente. È perciò l'articolo 65 della Costituzione che risolve la questione. In forza dell'articolo 65, con legge ordinaria si può legiferare in materia di ineleggibilità stabilendo manifestamente casi nuovi ulteriori, così come con recente legge casi nuovi ulteriori si sono stabiliti in materia di incompatibilità. In linea di diritto, di conseguenza, non mi sembra che alcuna eccezione valida possa muoversi a questa legge che vi viene proposta, a questa legge della quale dobbiamo deliberare, che possiamo accettare o respingere, com'è naturale, ma della quale, nel merito, dobbiamo deliberare. L'onorevole Moro, nel seguito del suo intervento, è andato assai al di là della pregiudiziale, sollevando una giusta richiesta dell'onorevole Bertinelli. Intendiamoci, non era fuori di proposito l'onorevole Moro quando andava al di là della pregiudiziale, perché (non vorremo trarre in inganno noi stessi) sappiamo che un rinvio in Commissione, che una pregiudiziale di qualsiasi natura, vorrebbe dire, a questo punto della nostra legislatura, a questa data rispetto alla data delle prossime elezioni, insabbiare questa legge e renderla impossibile e inapplicabile. Perciò è chiaro: si tratta

anche del merito della questione. Però del merito della questione non parlerò a questo punto, per parte mia parlo solo della pregiudiziale.

E concludo: abbiate la sincerità e la franchezza, se volete respingere questa proposta di legge, di respingerla nel merito, di dire che volete che siano eleggibili anche i gerarchi fascisti, che questo vi fa comodo, che questo oggi vi serve. Non cercate di nascondervi dietro il dito di una questione di procedura o di costituzionalità che non esiste: costituzionalmente, regolamentarmente, legittimamente, noi possiamo continuare il dibattito su questa proposta di legge; non vi è nessun motivo né di rinvio in Commissione, né di sospensiva, né di pregiudiziale; continuiamo il dibattito, perciò, e ciascuno assuma a faccia aperta le sue responsabilità sulla sostanza, della quale più avanti parleremo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13,25.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI